

# STATUTO

## OUTDOOR PIEMONTE KLUB MIRAFLORES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata **Outdoor Piemonte Klub Miraflores - Associazione Sportiva Dilettantistica**, in sigla **O.P.K. Miraflores ASD**.

L'Associazione ha sede in Nichelino (TO), Via Torino numero 2, CAP 10042. La sede legale potrà essere trasferita senza variazione del presente statuto potendo essere deliberata dal Consiglio Direttivo. A mezzo di delibere del medesimo Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e/o operative diverse.

### **Articolo 2 – Scopo**

- a) **L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.**
- b) L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita **in via stabile e principale** l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, di tempo libero e socio-culturali ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 connesse alla pratica dell'Orienteering, Nordic Walking, Atletica Leggera, Corsa campestre, Escursionismo, Trekking e di qualsiasi altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI; in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.”
- c) organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni culturali e iniziative di diverse discipline sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive come mezzo di formazione psicofisica e morale dei suoi aderenti, con particolare attenzione all'avviamento di soggetti disabili per discipline specifiche, sensibilizzando le tematiche legate alla disabilità. Attività culturali, ricreative, sociali, eco-turistiche e di salvaguardia dell'ambiente.
- d) L'Associazione potrà svolgere tutte le attività secondarie e strumentali ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - l'organizzazione di corsi e attività didattiche, di eventi sportivi, culturali, eco-turistici, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei e giochi, centri di formazione sportiva e culturale idonei a promuovere il rispetto e la tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

- l'edizione di materiale divulgativo e tecnico, oltre ad attività di studio e ricerca di cui diffondere i risultati; la diffusione di manifesti, opuscoli riviste e comunque ogni pubblicazione cartacea o digitale connessa con gli scopi previsti dallo statuto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
  - la realizzazione, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale, nel rispetto degli obblighi di legge, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti norme fiscali andranno investiti nell'Associazione, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa. In caso di necessità le attività di cui sopra possono essere affidate, dietro compenso, a membri del Consiglio Direttivo o a soci dell'Associazione.
  - reperimento di spazi e impianti sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, nonché attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive;
  - stipula di ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Associazione, inclusi: l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione, la rinuncia di diritti reali immobiliari, l'assunzione di finanziamenti per l'esecuzione delle operazioni deliberate, gli atti di gestione e di amministrazione dei beni dell'Associazione, l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione.
- e) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui intenderà affidarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- f) L'associazione cura la formazione dei propri dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e animatori.
- g) L'associazione collabora con enti ed organizzazioni pubbliche e private per il raggiungimento delle proprie finalità e, per perseguire le proprie finalità istituzionali, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può sottoscrivere accordi, contratti e aderire a forme consortili con altri enti, nazionali ed internazionali.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 – Esercizio Sociale e funzionamento**

- a) L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
- b) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione verrà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. Gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.
- c) Per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'omologazione dei campi di gara, per l'organizzazione di gare, l'Associazione si riferisce ai regolamenti delle rispettive Federazioni a cui aderisce.
- d) L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche associative.

### ***Articolo 5 – Patrimonio sociale***

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di enti e associazioni, da lasciti ed elargizioni liberali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

### ***Articolo 6 – Bilancio***

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sia preventivo che consuntivo e il rendiconto annuale economico finanziario una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, quindi entro il 30 aprile di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Ogni Associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

### ***Articolo 7 – Criteri di ammissione dei soci e degli iscritti***

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e che sia dotato di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva e che manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale. La domanda di ammissione dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata al Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda. Nel modulo devono essere indicate le generalità complete, il codice fiscale, l'accettazione integrale e incondizionata dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione, nonché di quelli delle Federazioni a cui l'Associazione stessa è affiliata. Gli aspiranti soci mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione (attraverso le istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività sportive, culturali, ricreative, sociali, eco-turistiche e di salvaguardia dell'ambiente alle quali i soci aderiscono spontaneamente. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti e risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni.

L'Associazione prevede la figura dell'iscritto, che aderisce all'Associazione con la finalità di praticare l'attività sportiva senza necessariamente partecipare alla vita associativa dell'Associazione. L'iscritto pratica l'attività sportiva promossa dall'Associazione seguendo i regolamenti della stessa. Si configura all'interno dell'Associazione quale un soggetto che ha i requisiti previsti per la partecipazione all'attività sportiva seguendone perciò ogni regola fissata dal CONI, dalla Federazione di riferimento o dall'ente di promozione sportiva.

### ***Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci***

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle assemblee, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di elettorato attivo e passivo, esprimendo il proprio voto anche per l'approvazione e modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo e di corrispondere la quota associativa annuale. I soci sono tenuti a comunicare la volontà di rinnovare la propria iscrizione annuale, entro il 31 gennaio. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato.

### ***Articolo 9 - Categorie di soci***

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti e doveri nel rapporto associativo. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è personale e non può essere trasmessa a terzi né per atto tra vivi né per successione. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre organizzazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, ovvero nella medesima disciplina o nel medesimo ente di promozione sportiva.

### ***Articolo 10 – Criteri di esclusione dei soci***

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno ai requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi infrazioni alle norme statutarie e di eventuali regolamenti, di comportamenti contrari alla legge, di danni materiali o all'immagine dell'Associazione;
- e) per scioglimento dell'Associazione.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I Soci receduti, esclusi o espulsi non hanno diritto al rimborso del contributo Sociale annuo versato e non possono essere riammessi. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale il socio interessato è convocato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le deliberazioni prese in materia di espulsione ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

### **Articolo 11 – Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

### **Articolo 12 – Assemblea Generale dei Soci**

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È composta dai Soci in regola con il versamento della quota annua non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto al voto. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto né di parola né di voto attivo e passivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica o affissione presso i locali in cui si svolge l'attività, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

### **Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea Ordinaria**

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- c) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

### **Articolo 14 – Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 21 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e, se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo, contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 15 – Validità Assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

### **Articolo 16 – Modifica dello Statuto**

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare le modifiche dello Statuto occorre la presenza in Assemblea straordinaria di almeno tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vice-presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni di appartenenza o degli enti di promozione sportiva a cui l'associazione avrà aderito, e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

In base all'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica ovvero nella medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per quattro volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo, all'attenzione del suo Presidente a mezzo di raccomandata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione per il proseguimento delle finalità statutarie e delle decisioni votate dall'Assemblea dei Soci e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

### **Articolo 18 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Spettano al Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative all'attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel successivo anno sociale;
- e) la fissazione delle quote sociali.

### **Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

### **Articolo 20 – Dimissioni dei consiglieri**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, in numero tale che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

### **Articolo 21 – Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione in ogni evenienza.

### **Articolo 22 – Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



### **Articolo 23 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Articolo 24 - Il rendiconto**

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo 25 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e l'associazione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, incluse le controversie nei confronti di amministratori e di liquidatori o tra questi o da essi promosse, nonché quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

### **Articolo 26 - Scioglimento**

- a) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
- c) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 27 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

### **Articolo 28 – Audio/video Assemblee**

- a) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali
- b) In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- c) E' in ogni caso necessario che:
  - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
  - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

- d) In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Nichelino, 04/11/2023